Ministero dell'istruzione e del merito

Ufficio Scolastico Regionale per Sicilia

ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA BOTTA

Meccanografico: PAIC8AJ008 Codice fiscale: 82000590826

Indirizzo: VIA ENRICO FERMI,4 90015 CEFALU (PA)

Mail: PAIC8AJ008@istruzione.it Pec: PAIC8AJ008@pec.istruzione.it Telefono: 0921/421242

CEFALU , 11/09/2025 14:07:12

Oggetto: Ricevuta del protocollo del 11/09/2025

Protocollo No.: 0008730/U

Data: 11/09/2025 09:41:00

Titolario: II.8 - Comitato dei genitori, Comitato studentesco e rapporti scuola-famiglia

Oggetto: CIRC 18 DIRETTIVA E DISPOSIZIONI PER LA PIENA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA BIGENITORIALITA'

Destinatario: genitori docenti ata;

Documento Principale: CIRC_18_DIRETTIVA_E_DISPOSIZIONI_PER_LA_PIENA_ATTUAZIONE_DEL_PRINCIPIO_DELLA_BIGENITORIALITA.pdf
[E7F97E7C5A4B6EDF73BD7B8D4B374B9A728705962010C2E311C9F39B25DBFD47]

Allegati: N. 0

Per Ricevuta

_____

ISTITUTO COMPRENSIVO "N. BOTTA"
Via E. Fermi 4, 90015 Cefalù (PA) – Tel. 0921 421242
Mail: paic8aj008@istruzione.it PEC: paic8aj008@pec.istruzione.it
Codice fiscale: 82000590826 - Codice meccanografico: PAIC8AJ008

Circ. int. n. 18

- **Al personale docente**
- **Al personale ATA**
- **Al DSGA**
- **Ai genitori degli alunni**
- **Sito WEB**
- **RE Comunicazioni**
- **Atti**

OGGETTO: DIRETTIVA E DISPOSIZIONI PER LA PIENA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA BIGENITORIALITA'

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Considerato che

- l'art. 337-ter c.c. sancisce il diritto del minore a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori;
- la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (L. 176/1991) ribadisce il diritto dei minori ad essere educati e crescere con la cura e l'affetto di entrambi i genitori;
- le istituzioni scolastiche hanno il dovere di garantire parità di trattamento e di accesso alle informazioni ad entrambi i genitori, indipendentemente dalle condizioni di affidamento o convivenza;
- l'attuale assetto normativo che prevede che, entrambi i genitori hanno pari responsabilità genitoriale e che essa deve essere esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, anche con riferimento alle decisioni relative all'educazione ed all'istruzione;
- la lontananza, incapacità o altro impedimento può rendere impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale e l'affidamento esclusivo ad un genitore;

EMANA

la seguente **direttiva** volta alla realizzazione del principio di bigenitorialità nell'ambito scolastico.

Art. 1 – Accesso alle informazioni

L'istituzione scolastica avvia la procedura del *doppio rapporto con i genitori* solo dopo la segnalazione ufficiale dell'avvenuta separazione dal coniuge da parte di uno dei genitori, che è tenuto a consegnare copia fotostatica del dispositivo del Giudice. Il Dirigente, dopo aver ricevuto

la documentazione, provvede ad informare chi di dovere del comportamento da tenere e delle informazioni da fornire ai genitori sulla base delle indicazioni desunte dal dispositivo del Giudice.

Art. 2 – Presenza paritaria dei genitori

Entrambi i genitori hanno pari diritto di accesso al registro elettronico, alle pagelle, ai documenti scolastici e alle comunicazioni istituzionali.
Il personale di segreteria è tenuto a fornire copia della documentazione richiesta ad entrambi i genitori, senza necessità del consenso dell'altro, salvo diversa disposizione dell'Autorità giudiziaria**.**

Art. 3 – Comunicazione e collaborazione

Azioni cui la scuola è tenuta in presenza di genitori separati:

a) l'inoltro, da parte degli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche e degli insegnanti di ogni ordine e grado, di tutte le comunicazioni – didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura – anche al genitore separato/divorziato/non convivente, sebbene "non collocatario" dello studente interessato.

b) l'individuazione di "modalità alternative" al colloquio faccia a faccia, con il docente o dirigente scolastico e/o coordinatore di classe, nell'ipotesi in cui il genitore "non collocatario" risieda in altra città o sia impossibilitato a presenziare personalmente.

c) l'attribuzione della password per l'accesso al registro elettronico;

d) la scuola utilizzerà canali digitali ufficiali (registro elettronico, e-mail, PEC) garantendo pari accesso alle informazioni.

Art. 4 – Colloqui scuola-famiglia

I colloqui con i docenti devono essere garantiti a entrambi i genitori, anche separatamente.
Non è consentito subordinare la partecipazione di un genitore al consenso dell'altro.

Art. 5 – Autorizzazioni e firme

Sia per le attività ordinarie (uscite brevi, partecipazione a progetti interni, comunicazioni quotidiane) che per scelte che comportano conseguenze legali o responsabilità particolari (iscrizione, trasferimento, scelta IRC, uscite didattiche con pernottamento) è richiesta la firma di entrambi i genitori, salvo provvedimenti specifici dell'Autorità giudiziaria**.**

Nel caso di genitore impossibilitato alla firma di una delega/autorizzazione poiché in sede distante, la scuola provvederà ad inviare il modulo da firmare ad entrambi i genitori che lo restituiranno firmato con allegato il documento di riconoscimento in corso di validità.

In caso di firma di un solo genitore o di chi ha la responsabilità genitoriale, l'interessato dichiarerà ai sensi dell'art. 47, comma 2 del D.P. R. 445 del 28.12.2000 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 di aver messo a conoscenza l'altro genitore, o chiunque che oltre a lui/lei eserciti la responsabilità genitoriale del/della minore; o in alternativa di essere l'unica persona esercente la responsabilità genitoriale del/della minore, come da modello allegato.
In riferimento alle deleghe al ritiro degli alunni, nel caso di affido condiviso con provvedimento

del giudice che specifichi i giorni in cui il bambino deve stare con uno dei due genitori (ad esempio: “il figlio starà con il padre dal venerdì alle 12 o all’uscita della scuola sino alla domenica sera”), ciascun genitore, per i giorni di propria competenza, potrà delegare autonomamente terze persone al ritiro del bambino.

In caso di affidamento esclusivo a un genitore, salvo diversa indicazione presente nell’atto di separazione odivorzio o di affido dei figli, il genitore affidatario potrà autonomamente decidere chi andrà a prendere il bambino a scuola, delegando autonomamente terze persone, sempre fatto salvo il diritto dell’altro genitore ad opporsi a tale delega avanti l’autorità competente.

Art. 6 – Rapporti con i servizi sociali e autorità giudiziaria

In presenza di provvedimenti di affidamento esclusivo o di limitazioni alla responsabilità genitoriale, il personale scolastico deve attenersi scrupolosamente a quanto disposto dall’Autorità giudiziaria.
Tali provvedimenti devono essere depositati in copia conforme presso la segreteria scolastica.

Art. 7 – Vigilanza

Il Dirigente Scolastico vigila sulla corretta applicazione della presente direttiva. Ogni inosservanza da parte del personale scolastico sarà valutata ai fini disciplinari.

Tutto ciò considerato, si invita il personale in indirizzo, ad attenersi scrupolosamente a quanto su indicato e i genitori a fornire tutte le indicazioni e i dispositivi dei giudici, se non già in possesso della scuola, al fine di consentire una corretta gestione dei casi nell’interesse esclusivo dei minori.

Si richiama l’obbligo dei docenti di comunicare ad entrambi i genitori del minore l’andamento didattico e il percorso formativo dell’alunno, assicurandosi che entrambi siano profilati per l’accesso al RE.

Responsabile del procedimento: Sostituto DSGA, sig. M. Di Fatta
Responsabile dell’istruttoria: A.A., sig.ra A. Petrolo

Firmato da:
FIUMARA ROSARIA
11/09/2025 13:41:07

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosaria Fiumara (*)

**Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”.*

Allegato:

In caso di firma di un solo genitore o di chi ha la responsabilità genitoriale, compilare anche la parte sottostante:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Il/la sottoscritt_, nat_ a _____, il _____,
residente a_____ indirizzo_____
recapito telefonico _____mail_____
genitore dell'alunn_ _____frequentante la classe_____
di scuola □ dell'infanzia □ primaria □ secondaria di I grado, plesso _____
In riferimento al D.P.R. 445del 28/12/2000 art.47, comma 2 ("*La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza"*), consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76, il/la sottoscritt_

DICHIARA (barrare una delle opzioni)

□ di aver messo a conoscenza l'altro genitore, o chiunque che oltre a lui/lei eserciti la responsabilità genitoriale del/della minore della presente richiesta di uscita autonoma dell'alunno da scuola e di aver ricevuto il suo consenso.

□ di essere l'unica persona esercente la responsabilità genitoriale del/della minore

Data **_____** Firma

_____